



## DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE

### Relazione istruttoria per il Senato Accademico

**Oggetto: Convenzione tipo per lo svolgimento di attività integrative presso strutture assistenziali degli specializzandi di area sanitaria e atti strumentali: determinazioni.**

#### 1. Premesso che

- a. l'attività formativa professionalizzante e i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, necessitano di apposite convenzioni tra gli Atenei e le Strutture stesse e di progetti formativi individuali;
- b. un rapporto convenzionale di tipo individuale è fondamentale anche nel caso in cui la struttura sanitaria faccia parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, in deroga e previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

#### 2. Visto

- a. il D. lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- b. il Punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), "Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162";
- c. il punto 1.2 dell'Allegato 1, D.I. n. 402 del 13/06/2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ove è stabilito che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- d. il combinato disposto dell'art. 2, c. 11, D.I. n. 68/2015 e del prefato punto 1.2) Allegato 1 che consente di svolgere i periodi formativi relativamente all'attività formativa



professionalizzante ed ai tirocini presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, previa definizione di specifici accordi o lettere di intenti;

- e. il decreto n. 717/2018, assunto al Protocollo Generale n. 28424 del 12/04/2018, con il quale era stata approvato il modello della convenzione attualmente in uso, discusso per la ratifica da parte degli Organi Accademici nelle sedute del 24 maggio 2018.

### **3. Considerato che**

- a. i modelli aventi ad oggetto il progetto formativo individuale e la Convenzione per la formazione extra rete non sono più attuali;
- b. le Strutture Ospedaliere di cui all'allegato D adottano modelli specifici di Convenzione, la cui approvazione sistematica richiede tempistiche non sempre in linea con la data di inizio del tirocinio extra rete indicata dagli specializzandi nel progetto formativo individuale;
- c. per alcune aree di specializzazione, la formazione del/la corsista di una delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Messina implica lo svolgimento di attività che lo/a esponga al rischio di radiazioni ionizzanti che necessitano di apposita regolamentazione all'interno delle convenzioni;
- d. nel caso in cui il periodo di tirocinio si svolga all'estero, occorre che sia redatto e sottoscritto un apposito progetto formativo individuale, "Learning Agreement", e una lettera di intenti.

### **4. Ritenuto opportuno**

- a. aggiornare la formulazione dei modelli dei progetti formativi individuali (allegato A) e delle Convenzioni dell'Ateneo (allegato B) affinché siano conformi al quadro normativo di riferimento, limitando il ricorso ad un provvedimento specifico di autorizzazione all'ipotesi in cui le modifiche proposte dalle Strutture Ospedaliere siano sostanziali;
- b. adottare un modello (allegato C) che disciplini le condizioni, gli obblighi in capo a ciascuna delle parti e ogni altro aspetto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per l'ipotesi in cui il/la corsista di una delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Messina si accinga a svolgere attività che lo/a esponga al rischio di radiazioni ionizzanti;
- c. approvare i modelli proposti dalle Strutture Ospedaliere indicate nell'allegato D, autorizzandone, in via preventiva, la sottoscrizione;
- d. approvare appositi modelli di "lettera di intenti" e di "Learning Agreement" (allegato E) per assicurare il monitoraggio dell'attività formativa svolta all'estero;

### **5. Propone**

di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti deliberazioni:

- a. approvare il modello di progetto formativo individuale, valevole sia per le ipotesi di formazione extra rete che di assunzione a tempo determinato dei/le corsisti/e delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, medica e non medica di cui all'allegato A;



- b. approvare il modello di Convenzione per la formazione degli/le Specializzandi/e presso le Scuole di specializzazione di area sanitaria, medica e non medica, di cui all'allegato B;
- c. approvare il modello di accordo per la disciplina della sottoposizione ai rischi di radiazioni ionizzanti per gli/le specializzandi/e di cui all'allegato C;
- d. approvare l'utilizzo delle convenzioni presentate con l'allegato D da utilizzare per la stipula delle Convenzioni extra rete con le Strutture Ospedaliere ivi indicate;
- e. approvare il modello di lettera d'intenti e di Learning Agreement di cui all'allegato E, che regolamenti i periodi di formazione all'estero degli specializzandi;
- f. prevedere che l'imposta di bollo conseguente alla stipula delle Convenzioni per la formazione extra rete degli specializzandi sia corrisposta dall'Ateneo;
- g. ratificare le Convenzioni, di cui all'allegato F, aventi ad oggetto i periodi di formazione extra rete degli/le specializzandi/e di area sanitaria, medica e non medica, stipulate nell'anno 2022 previa autorizzazione in via d'urgenza da parte del Magnifico Rettore.

Allegati:

- A. Modello di Progetto Formativo Individuale
- B. Modello di Convenzione extra rete
- C. Modello di Accordo per radiazioni ionizzanti
- D. Modelli di convenzioni proposte dalle Strutture Ospedaliere
- E. Modello di Lettera D'intenti/Modello di Learning Agreement
- F. Elenco Convenzioni extra rete da ratificare

**IL DIRIGENTE**

Dott. Pietro Nuccio  
*(firmato digitalmente)*